



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 264

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 4 agosto 2014

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i> (*)		
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	3
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	5
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	9
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	10
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	14

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	15

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 1^a (Affari costituzionali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 264^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 4 agosto 2014.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

GIUSTIZIA (2^a)

Lunedì 4 agosto 2014

Plenaria

138^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(1517) Deputati ERMINI e Donatella FERRANTI. – *Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili, approvato dalla Camera dei deputati*

(Discussione e rinvio)

Il presidente PALMA rende noto che è pervenuta la nuova assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 1517 in materia di sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. Ricorda quindi ai presenti che prima del riscontro dell'unanime consenso dei Gruppi parlamentari sulla richiesta di riassegnazione in sede legislativa, era già stata svolta la relazione da parte del senatore Casson. Propone, pertanto, di dare per acquisita l'illustrazione dei contenuti del disegno di legge svolta dal relatore Casson il 15 luglio scorso, nella seduta di avvio dell'esame in sede referente.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il presidente PALMA dichiara aperta la discussione generale e chiede se vi siano senatori che intendono intervenire.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente PALMA dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge, per le ore 18 di oggi.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

BILANCIO (5^a)

Lunedì 4 agosto 2014

Plenaria**265^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*
SANGALLI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 13,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1582) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente SANGALLI (*PD*), in sostituzione del relatore Azzollini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è corredato della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 5 (parzialmente privo della verifica positiva della relazione tecnica aggiornata), segnala che l'estensione, rispetto al testo originario del decreto-legge, dell'istituto della risoluzione unilaterale ai professori universitari, che ne erano esclusi dalla normativa vigente e per i quali sono previsti limiti ordinamentali per il collocamento a riposo superiori a quelli previsti per la generalità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, determina oneri non quantificati né coperti, in termini di anticipazione della corresponsione dei trattamenti di pensione e di fine servizio, compresi fra quasi 40 milioni di euro nel 2017 e 7 milioni di euro riferibili al 2016. Nel medesimo articolo, segnala, altresì, i commi da 6-*bis* a 6-*quater* (non verificati positivamente dalla relazione tecnica aggiornata), che ampliano la

possibilità di accedere al pensionamento prima di 62 anni senza penalizzazioni. L'impatto finanziario della disposizione è per la Ragioneria generale dello Stato sottostimato (a regime per circa 45 milioni di euro), in quanto si basa su una valutazione effettuata «estrapolando le tendenze evidenziate sui dati di archivio per gli anni 2103 e i primi mesi dell'anno 2014 ed ipotizzando l'invarianza delle frequenze di pensionamento». Tale quantificazione, tuttavia, non tiene conto della circostanza che i 12-15 mesi indicati sono stati oggetto di blocco del pensionamento per la categoria in esame (pensionamento anticipato indipendentemente dall'età) per 18 mesi per i maschi (di gran lunga la maggioranza, per i quali lo sblocco avverrà a partire dalla seconda metà del 2014) e per almeno 6 mesi per le donne.

Per quanto attiene all'articolo 1-*bis* (non verificato positivamente dalla relazione tecnica aggiornata), sottolinea che il ripristino della cosiddetta «quota 96» per l'accesso al pensionamento degli insegnanti potrebbe risultare difficilmente limitabile ai 4.000 soggetti indicati nella relazione tecnica, sia per motivi attinenti ai richiami normativi effettuati, che non prevedevano limiti numerici, sia per il rinvio ad una procedura di ricognizione già avviata dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca che potrebbe registrare un numero di aventi diritto molto superiore al limite previsto. In relazione alla copertura, comunque insufficiente in conseguenza della sottostima dell'onere, si segnala che l'utilizzo di risorse in conto capitale impatta diversamente sui tre saldi di finanza pubblica, ponendo un problema in relazione alla effettiva spendibilità di queste somme, con riflessi in termini di indebitamento e fabbisogno. Inoltre, l'ulteriore accantonamento di stanziamenti del bilancio dello Stato relativi alle spese rimodulabili, alla luce dei cospicui, precedenti interventi di analoga natura (ammontanti fino a quasi 2 miliardi di euro a decorrere dal 2016), comporta l'elevato rischio di determinare la formazione di debiti fuori bilancio in relazione a spese difficilmente comprimibili, soprattutto in una fase già particolarmente avanzata della gestione.

In rapporto ai commi 4 e 7 del medesimo articolo 1-*bis*, che prevedono, rispettivamente, il diritto alla rideterminazione con il metodo di calcolo retributivo dei trattamenti pensionistici erogati alle lavoratrici della scuola che avevano optato per il calcolo contributivo al fine di accedere prima al pensionamento e la relativa copertura, si evidenzia che la Ragioneria generale dello Stato ha sottolineato l'insufficienza della quantificazione, che deriva sia da una più estesa platea di soggetti già pensionati da considerare, sia dalla possibilità che la norma si riveli lo strumento per aggirare i limiti numerici posti all'accesso al pensionamento a «quota 96».

In merito all'articolo 3, sul comma 1, pur non potendo ascrivere specifici effetti finanziari alla modifica in esame, si osserva che la mancata conferma del limite capitaro circa le unità assumibili, prefigura senz'altro un elemento di «indebolimento» nel meccanismo, nel medio-lungo periodo, dei fattori che incidono sulla spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta dalle amministrazioni pubbliche. Sul comma 2, andrebbero ri-

chieste indicazioni in merito alla riferibilità alla norma in esame di effetti d'impatto sui saldi tendenziali, di spesa rispetto a quelli già contemplati per lo stesso 2014 nella loro versione a legislazione vigente. Sul comma 3, parimenti, vanno attentamente considerati gli effetti della possibilità, espressamente prevista dalla norma, circa la possibilità di provvedere ad un «cumulo» delle risorse destinate alle assunzioni, per un arco temporale comunque non superiore ai tre anni, dal momento che da ciò potrebbero derivare effetti «aggiuntivi» sui saldi tendenziali di spesa. In merito al comma 3-*septies*, sembrerebbe opportuna la acquisizione dei dati e degli elementi di quantificazione volti a verificarne l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza. Sui commi 3-*octies* –3-*undecies*, per i profili di copertura, andrebbero comunque richieste rassicurazioni in merito alla effettiva riducibilità delle risorse ivi indicate sulla base delle effettive esigenze dell'amministrazione.

In merito all'articolo 4, sul comma 1, in relazione al reperimento delle risorse a copertura della costituzione del Fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale delle amministrazioni pubbliche, per il 2014 e dal 2015, andrebbe confermata l'adeguatezza delle effettive disponibilità esistenti e l'assenza di impegni già perfezionati, stante la pluralità degli interventi finanziati dal Fondo medesimo. In merito alla soppressione del comma 3 dell'articolo 8, si pone la questione interpretativa della decorrenza temporale degli effetti della novella e, dall'altro, va appurato se l'interruzione anticipata del rapporto lavorativo non per fatto o colpa del contraente privato possa essere suscettibile di implicare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 21, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la coerenza fra la disposizione che riduce del venti per cento le risorse già stanziare per le attività di formazione da destinarsi alla Scuola nazionale dell'amministrazione e l'altra che prevede il mantenimento, fino alla loro naturale scadenza, dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organismi soppressi. Per quanto riguarda l'articolo 25, sui commi da 5-*bis* a 5-*quinquies* (non verificati positivamente dalla relazione tecnica aggiornata), la relativa quantificazione (1 milione di euro annui) risulta sottostimata, atteso che la valutazione tecnica dell'INPS indica un onere annuo, a regime, di circa 12 milioni di euro a regime. Inoltre, trattandosi di disposizione che determina diritti soggettivi a favore dei beneficiari, non risulta idonea la previsione di un limite massimo di spesa. Criticità potrebbero emergere, poi, in rapporto all'articolo 28, che riduce del 35 per cento nel 2015, 40 per cento nel 2016 e 50 per cento a decorrere dal 2017 l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate nell'apposito registro delle camere di commercio, enti rientranti nel perimetro delle amministrazioni pubbliche considerate ai fini del conto consolidato. Nonostante la presenza di ulteriori entrate (comunque pari a meno del 60 per cento dell'attuale gettito derivante dal diritto annuale) e il fatto che la riduzione decorre dal 2015, salvaguardando pertanto le iniziative di spesa già in essere, il venir meno a regime di risorse (400 milioni di euro) pari all'intero ammontare degli oneri inde-

rogabili per il personale e l'assenza di stime quantitative a corredo delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica in merito alla possibilità per le camere di commercio di compensare le minori entrate riducendo le spese per le iniziative e gli interventi posti in essere da detti enti non consente di ritenere pienamente rispettata la vigente normativa contabile (comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 196 del 2009). Infine, rinvia, per ulteriori osservazioni, alla nota di lettura n. 57/2014 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO fa presente, in via preliminare, come i rilievi sollevati dal relatore sulle disposizioni non verificate positivamente dalla relazione tecnica aggiornata sono sostanzialmente corrispondenti alle formulazioni critiche contenute nella relazione medesima.

Per quanto riguarda, in particolare, le norme sull'attenuazione dei requisiti per il pensionamento anticipato, prospetta la contrarietà del Governo ad intervenire in maniera disorganica, con misure microsettoriali, senza un approccio organico e sistematico alla materia, con il rischio di introdurre disparità di trattamento tra soggetti caratterizzati dalla medesima situazione previdenziale.

Nel dettaglio delle singole disposizioni, ribadisce gli oneri potenzialmente elevati, oscillanti tra i 7 e i 40 milioni di euro annui, derivanti dall'articolo 1 comma 5, unitamente alla palese sottovalutazione degli effetti della norma sul pensionamento anticipato a sessantadue anni, senza penalizzazione, che comporta, a regime, un costo annuo di 45 milioni di euro.

Con riguardo, poi, all'articolo 1-*bis*, sul pensionamento anticipato nel comparto scuola, osserva come il principale problema, sul versante della copertura finanziaria, consista nel diverso coefficiente di realizzazione della spesa in conto capitale, rispetto alla spesa corrente.

Rimarca, altresì, il pericolo dei potenziali effetti emulativi connessi all'articolo 3 comma 1, che elimina il vincolo capitaro della disciplina sul blocco del *turn over* nelle amministrazioni pubbliche.

Infine, rinvia alla relazione tecnica aggiornata per la disamina delle altre disposizioni segnalate dal relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata questa sera, alle ore 20.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14.

Plenaria**266^a Seduta (notturna)**

Presidenza del Vice Presidente

SANGALLI

La seduta inizia alle ore 22,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1582) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente SANGALLI (*PD*), facente funzioni di relatore, richiama la relazione sul testo del provvedimento in titolo svolta nella precedente seduta e fa presente che la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente, approvando gli emendamenti governativi 1.1000, 1.1001, 1-*bis*.1000 e 25.1000, la cui finalità consiste nel superamento dei profili di criticità finanziaria presenti nel testo del decreto-legge, come approvato dalla Camera dei deputati, e segnalati nell'aggiornamento della relazione tecnica.

Peraltro, il Governo ha trasmesso una nota su tali emendamenti che, nell'esprimere una valutazione non ostativa, reca altresì la relazione tecnica positivamente verificata dell'emendamento 1.1000.

Avverte, quindi, che nella seduta antimeridiana, già convocata per le ore 9 di domani, proseguirà l'esame del provvedimento, per pervenire all'espressione di un parere sul testo, alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame del testo è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 22,35.

ISTRUZIONE (7^a)

Lunedì 4 agosto 2014

Plenaria**117^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MARCUCCI*La seduta inizia alle ore 13,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1582) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PUGLISI (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento, che reca tanto norme di settore quanto disposizioni trasversali, volte al ringiovanimento del personale della pubblica amministrazione e allo snellimento delle procedure burocratiche. Nel precisare che attualmente è in corso l'esame presso la Commissione di merito, preannuncia che una delle norme più rilevanti introdotte dalla Camera dei deputati, l'articolo 1-bis, relativo alla cosiddetta «quota 96», è stato poc'anzi soppresso. Al riguardo fa notare che tale disposizione deriva da un emendamento approvato in prima lettura senza la «bollinatura» da parte della Ragioneria generale dello Stato e dunque risulta priva di idonea copertura finanziaria. Riferisce altresì che è stata soppressa anche la disposizione, contenuta nell'articolo 1, sulla possibilità di risolvere il contratto di lavoro dei professori universitari al termine dell'anno accademico nel quale compiono 68 anni di età.

Si sofferma indi sulle altre disposizioni di interesse, menzionando in particolare l'articolo 14, sull'abilitazione scientifica nazionale necessaria per l'accesso al ruolo di professore universitario, nonché sulla chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013, prevista dal Piano straordinario di cui alla legge di stabilità 2011. In proposito segnala che i commi 1 e 2 differiscono dal 31 maggio 2014 al 30 settembre 2014 il ter-

mine di conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione della tornata 2013, avviata con decreto direttoriale n. 161 del 28 gennaio 2013. Nel corso dell'esame alla Camera, prosegue la relatrice, sono stati modificati i commi 3 e 4 e introdotti i commi da 3-*bis* a 3-*quinqüies*, prevedendo anzitutto l'indizione della terza procedura di abilitazione, relativa al 2014, entro il 28 febbraio 2015 (mentre il testo originale del decreto stabiliva la sospensione della tornata 2014), previa revisione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, della legge n. 240 del 2010 (cosiddetta «riforma Gelmini» dell'università) in base alle modifiche contestualmente introdotte nella medesima legge n. 240. A tale ultimo riferimento, puntualizza che il comma 3-*bis* modifica in più parti gli articoli 15 e 16 della legge n. 240, stabilendo: la riduzione da 30 a 20 del numero di professori di prima fascia che devono afferire, a regime, a ciascun settore concorsuale (lettera *a*); l'aumento da 4 a 6 anni della durata dell'abilitazione (lettera *b*), *n. 1*), riferendo l'aumento anche alle abilitazioni conseguite nelle tornate 2012 e 2013 (comma 3-*ter*, secondo periodo); il coinvolgimento del Consiglio universitario nazionale (CUN) e dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella definizione di criteri e parametri per l'attribuzione dell'abilitazione (lettera *b*), *n. 2.1*) e fissando la prima verifica dell'adeguatezza degli stessi criteri dopo il primo biennio (lettera *b*), *n. 2.3*); la riduzione da 12 a 10 del numero massimo di pubblicazioni che ogni candidato può presentare (lettera *b*), *n. 2.2*); la presentazione delle domande di partecipazione senza scadenze prefissate (c.d. modello «a sportello»), in luogo dell'indizione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione con frequenza annuale (lettera *b*), *n. 2.4*); l'eliminazione della partecipazione alla commissione nazionale di un commissario in servizio all'estero, nonché la possibilità di sostituzione graduale dei membri della stessa commissione (lettera *b*), *n. 2.5* e *n. 2.6*); fin dove possibile, la garanzia della rappresentanza proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno 10 (invece di 30) professori ordinari; l'obbligatorietà del parere *pro veritate* nel caso di candidati afferenti a un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione (lettera *b*), *n. 2.7*); la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa (lettera *b*), *n. 2.8*); la possibilità per i candidati all'abilitazione di presentare istanza di riconsiderazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice (lettera *b*), *n. 2.9*).

Evidenzia altresì che, secondo il comma 3-*ter*, i candidati che non hanno conseguito l'abilitazione nelle tornate 2012 e 2013 possono ripresentare la domanda dal 1° marzo 2015 tenuto conto che la durata dell'a-

bilitazione conseguita nelle tornate 2012 e 2013 diventa di sei anni. Precisa poi che il comma 3-*quater* riguarda le procedure per la chiamata diretta di professori da parte delle università, mentre il comma 3-*quinqües* stabilisce che, nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, «è considerata prioritaria» la qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione scientifica nazionale. Dà conto inoltre della posticipazione al 30 giugno 2015 (rispetto al 31 marzo 2015, previsto dal testo originario del decreto) del termine (precedentemente fissato al 31 ottobre 2014) per procedere alle chiamate di professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013.

Si sofferma successivamente sull'articolo 15, concernente alcuni profili della disciplina dei corsi di formazione specialistica per i medici e le relative risorse finanziarie. Al riguardo, rileva che il comma 1 differisce dal 31 marzo 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di concerto con il Ministro della salute) sulla riduzione della durata dei summenzionati corsi, attualmente pari a 5 o a 6 anni, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, e sulla riorganizzazione delle classi e delle tipologie dei corsi medesimi. Sottolinea poi che il comma 1-*bis* ridefinisce i profili transitori per l'applicazione della nuova durata, prevedendo che quest'ultima si applichi a decorrere dall'anno accademico 2014-2015 e che gli specializzandi già in corso debbano optare tra il nuovo ordinamento didattico e quello previgente, ad esclusione dei soggetti che inizino nel suddetto anno accademico 2014-2015 l'ultimo anno di specialità, per i quali resta fermo l'ordinamento previgente.

Descrive altresì i contenuti dell'articolo 23-*quinqües*, in virtù del quale sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), il cui mandato non è stato più rinnovato dopo la scadenza, tanto più che sarebbe dovuto diventare operativo il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI). In proposito, segnala che la medesima norma, al comma 2, prevede che le elezioni del nuovo organo siano bandite entro il 31 dicembre 2014. Riepiloga indi le competenze del CSPI, tra cui l'espressione di pareri e proposte sugli indirizzi in materia di politiche del personale della scuola, sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema di istruzione, sugli *standard* del sistema di istruzione definiti a livello nazionale, sulla quota nazionale dei *curricula* dei diversi tipi e indirizzi di studio, sull'organizzazione generale dell'istruzione. Evidenzia altresì che il Consiglio è composto da 36 componenti, di cui 15 eletti dal personale delle scuole, 15 nominati dal Ministro tra esponenti di particolari settori tenendo conto anche dei candidati designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, tre rappresentanti delle minoranze linguistiche e tre nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole parreggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole degli enti locali.

Preannuncia infine l'intenzione di esprimere un parere favorevole a condizione che il Governo reperisca al più presto le risorse per sanare la situazione pensionistica dei docenti scolastici in base ai requisiti privilegiati rispetto alla «riforma Fornero», in quanto è stato di fatto leso un diritto a loro danno. Comunica altresì di voler inserire due osservazioni riguardanti, la prima, l'esigenza di sbloccare il *turn over* nelle università e negli enti di ricerca e la seconda la possibilità di trattenere in servizio i dirigenti scolastici che avevano richiesto il collocamento a riposo nelle Regioni in cui siano esaurite le graduatorie, fino al loro rinnovo.

Nel dibattito interviene il senatore SCAVONE (*GAL*), ritenendo positivo l'articolo 1-*bis* sul pensionamento dei docenti (cosiddette «quota 96») nonché il limite di 68 anni per i professori universitari. Alla luce della avvenuta soppressione di tali disposizioni ad opera della Commissione affari costituzionali, che sta attualmente esaminando il provvedimento, ritiene che sia il caso di esprimere un indirizzo anche nello schema di parere. In merito alla preannunciata osservazione sui dirigenti scolastici, reputa preferibile sollecitare l'Esecutivo a bandire direttamente i relativi concorsi onde intervenire sulla formazione delle graduatorie. Anche a tal riferimento auspica una espressa indicazione nello schema di parere.

La relatrice PUGLISI (*PD*) replica precisando che, durante l'esame in prima lettura, è emersa l'impossibilità per le scuole di trattenere in servizio i dirigenti scolastici prossimi alla pensione considerata la norma di carattere generale che vieta consulenze o incarichi per i soggetti in quietanza. Ciò determinerà pertanto un massiccio ricorso all'istituto delle reggenze, con forte pregiudizio per la funzionalità degli istituti scolastici.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, fa presente che la Commissione potrà eventualmente proseguire l'esame in una nuova seduta da convocare domani, 5 agosto alle ore 9, qualora la Commissione di merito non concludesse la sede referente entro oggi. Laddove invece l'esame si concludesse in 1^a Commissione entro oggi, non ravvisa spazi ulteriori per l'espressione del parere, tenuto conto del calendario dell'Aula.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Lunedì 4 agosto 2014

Plenaria**98^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 13,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Stefano ESPOSITO, apprezzate le circostanze, propone, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, di sospendere la seduta.

Il senatore FILIPPI (*PD*) lamenta che il disegno di legge n. 1582, all'ordine del giorno della seduta odierna, è stato trasmesso in Senato con tempi assai ristretti per l'esame, nell'ambito di un calendario parlamentare già estremamente fitto di impegni.

Esprime quindi rammarico per tale situazione, che non consentirà un adeguato esame del provvedimento, che reca numerose disposizioni di interesse della Commissione e per il quale sarebbe stato auspicabile poter disporre di spazi adeguati di discussione. Trattandosi di un problema che si è già verificato in passato per altri decreti-legge in conversione, si riserva di assumere le opportune iniziative, d'intesa con la Presidenza della Commissione, per cercare di evitare il ripetersi di tali situazioni.

Il presidente Stefano ESPOSITO dichiara di condividere le considerazioni del senatore Filippi. Dispone, quindi, la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,30, riprende alle ore 13,50.

Il presidente Stefano ESPOSITO, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,55.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Lunedì 4 agosto 2014

Plenaria
54ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 13,45.

Audizione del Ministro degli Affari Esteri

Il Comitato procede all'audizione del ministro degli Affari Esteri, onorevole Federica MOGHERINI, che svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori ESPOSITO (*NCD*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SEL*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 15,10.

